



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 03/2016

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTA: La legge 13 maggio 1940 n. 690 “ Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”

VISTO: l’art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850;

VISTO: l’art. 5, lettera b) del D.Lgs. 27 Luglio 1999 n.272;

VISTA: l’ordinanza n. 08/85 di questa Capitaneria di Porto con la quale è stato disciplinato il Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi nell’ambito del porto di Gela;

VISTO: il Dp. Prot. N. M_IT-PORTI/13683 in data 24.10.2012 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per i Porti – ritiene che il servizio integrativo antincendio sia attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e pertanto non si possono legittimamente imporre tariffe da parte dell’Amministrazione quale corrispettivo per le prestazioni rese.

VISTO: l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima ;

ORDINA

Articolo Unico

Le tariffe del servizio integrativo antincendio nel porto di Gela sono liberalizzate.

L’articolo 3 dell’Ordinanza n. 08/85 e l’Ordinanza n. 26/2011 citate nelle premesse sono abrogati.

Gela, 19.01.2016

F. to

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro Carosia**

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO